

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1865)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dell'Interno**

(GUI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 DICEMBRE 1974

### Disposizioni sulla decorrenza dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, concernente disposizioni relative all'Anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti fissò al 1° ottobre 1974 la data di decorrenza dell'obbligo regolato dallo stesso decreto, di indicazione del numero di codice fiscale in determinati atti.

La previsione di tale termine costituiva una puntuale applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 10, punto 16), della legge di delega per la riforma tributaria, 9 ottobre 1971, n. 825. Questa, infatti, stabiliva che la decorrenza di detto obbligo doveva es-

sere fissata non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge stessa.

È da rilevare che, mentre gli altri termini previsti da tale legge vennero progressivamente prorogati in relazione alle proroghe disposte per l'entrata in vigore delle nuove norme tributarie, il termine anzidetto non subì alcun differimento. In conseguenza si venne a ridurre in modo consistente l'ampio lasso di tempo che la norma di delega prevedeva tra l'avvento del nuovo regime tributario e la concreta insorgenza dell'obbligo della indicazione del numero di codice fiscale. Questo intervallo di tempo si giustificava con l'esigenza di approntare tutti i mezzi

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tecniche necessari perchè l'Anagrafe tributaria potesse svolgere tutta la complessa attività che la riforma tributaria le affida nonchè di disporre del personale indispensabile al funzionamento delle apparecchiature e all'adempimento degli impegnativi compiti che l'applicazione dei nuovi tributi comporta.

Nonostante i ristretti limiti temporali entro i quali l'Amministrazione finanziaria si è trovata ad operare, è stato fatto ogni sforzo per l'apprestamento degli strumenti essenziali per l'entrata in funzione dell'Anagrafe. Non soltanto il Centro per l'elaborazione dei dati è stato attrezzato con gli apparecchi più moderni e complessi, ma anche gli uffici che con il detto Centro devono essere collegati, sono stati dotati, per una parte importante, degli impianti necessari, mentre altri devono ancora essere forniti delle necessarie dotazioni.

È rimasto viceversa non risolto il problema della disponibilità di personale indispensabile per il funzionamento di tali impianti e per il buon andamento degli uffici.

La gravità della situazione in cui versa la Amministrazione finanziaria per l'inadeguatezza degli organici, acuita dal massiccio esodo di dipendenti verificatosi in questi ultimi tempi per effetto delle note disposizioni in favore dei dirigenti e degli ex combattenti, è stata in ripetute occasioni denunciata nelle sedi competenti.

Nell'intento di risolvere il problema in modo che veniva dichiarato non definitivo ma soltanto adeguato alle esigenze più pressanti, il Governo del tempo ritenne opportuno emanare, con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, le norme occorrenti per consentire all'Amministrazione finanziaria di procedere, in tempi brevi, all'assunzione del personale necessario a colmare le consistenti deficienze degli organici soprattutto di quei settori più direttamente investiti dalla riforma tributaria.

Il provvedimento non ricevette il conforto dell'approvazione del Parlamento ed il problema rimase irrisolto.

L'Amministrazione finanziaria si trova in conseguenza nella impossibilità di far fronte, in modo soddisfacente, ai suoi compiti.

La carenza di personale si manifesta in modo particolarmente accentuato nei servizi connessi all'attività dell'Anagrafe tributaria. La mancanza di meccanografi rende pressochè inutilizzabili gli impianti installati, mentre l'inadeguatezza degli addetti ai diversi uffici periferici non consente l'espletamento del lavoro necessario al pieno impiego degli impianti stessi. A sopperire almeno in parte a queste necessità venne presentato dai senatori Bartolomei, Zuccalà, Ariosto e Spadolini un disegno di legge del quale il Senato non ha ancora iniziato l'esame.

In questa situazione lo spostamento dal 1° ottobre 1974 al 1° aprile 1975 della data di decorrenza dell'obbligo di indicazione del codice fiscale — presupposto questo indeclinabile per l'entrata in funzione dell'Anagrafe tributaria — stabilito con l'articolo 3 della legge 14 agosto 1974, n. 354, non può risultare di alcuna utilità. Perchè possa essere preso serio impegno di rendere operante l'Anagrafe tributaria occorre che venga risolto il problema di renderla operante nelle sue strumentazioni tecniche: ed è del tutto escluso che ciò possa avvenire con il 1° aprile 1975, anche se l'iter parlamentare del provvedimento presentato al Senato fosse particolarmente rapido, in quanto i tempi tecnici per l'espletamento dei concorsi, pur con le previste procedure semplificate, e per l'indispensabile qualificazione dei nuovi assunti non permetterebbero comunque l'osservanza del 1° aprile come data di inizio dell'attività dell'Anagrafe.

Va ancora tenuto presente che la Commissione dei trenta, nell'esprimere il parere sulle modificazioni e integrazioni al decreto 29 settembre 1973, n. 605, sull'Anagrafe tributaria, ha espresso l'avviso « che non sia opportuna la citazione nelle fatture del codice sostitutivo (foglio rosa) per il primo anno di applicazione ». Questo significa — nella riconosciuta impossibilità che il numero di codice fiscale venga comunicato a tutti nel termine del 31 marzo 1975 e nella conseguente considerazione che a tale data la larga maggioranza dei contribuenti non avrà comunque avuto tale comunicazione — che in pratica la Commissione dei trenta, esprimendo il punto di vista riferito, ha essa stessa

implicitamente chiesto il rinvio al 1° aprile 1976 dell'obbligo della indicazione del codice fiscale nelle fatture.

In considerazione di ciò — ed anche per evitare le discriminazioni che potrebbero verificarsi applicando il suggerimento della Commissione dei trenta — con l'unito disegno di legge, che si sottopone all'approvazione del Parlamento, si fissano nuovi termini per la decorrenza dell'obbligo dell'indicazione del numero di codice fiscale.

Una realistica valutazione delle concrete possibilità di azione dell'Anagrafe tributaria ha indotto a prevedere tre distinte decorrenze.

Una prima decorrenza viene fissata al 1° gennaio 1976, per l'indicazione del numero di codice nella maggior parte degli atti, nei quali, secondo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, tale indicazione è prescritta.

Una seconda decorrenza viene stabilita al 1° luglio 1976, per l'adempimento dell'obbligo negli atti da sottoporre a registrazione e nei titoli di pagamento emessi dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici indicati nella lettera h) dello stesso articolo. I motivi della previsione di questo ulteriore termine scaturiscono dall'esigenza di non gravare gli uffici del registro di onerosi adempimenti prima che siano in condizioni, con

il completamento delle necessarie installazioni e con la disponibilità di adeguato personale, di ottemperarvi. È sembrato poi opportuno fissare lo stesso termine per l'indicazione del numero di codice fiscale sui titoli di pagamento indicati nella citata disposizione.

Infine una terza decorrenza viene fissata al 1° gennaio 1977, per l'indicazione del numero di codice fiscale sulle fatture. L'imposizione di tale obbligo è strettamente correlata alle concrete possibilità da parte dei servizi centrali e periferici dell'Anagrafe e degli uffici IVA di utilizzare, ai fini di adeguati controlli, i dati desumibili dagli atti nei quali le risultanze delle fatture sono riportate. Prima che l'attività dell'Anagrafe si sviluppi anche in questo campo è bene che tutto il sistema di apparecchiature sia già entrato in pieno regime ed abbia ordinato tutti i dati antecedentemente ricevuti. Si rischierebbe altrimenti di pregiudicare il buon rendimento degli impianti e del personale addetto.

Il realistico ed approfondito esame eseguito dimostra che i tempi indicati sono indispensabili ma che nello stesso tempo potranno essere rispettati, se gli uffici e le relative strumentazioni tecniche verranno posti sollecitamente in condizione di funzionare con le indispensabili assunzioni del personale specializzato.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Le disposizioni relative all'obbligo dell'indicazione del numero di codice fiscale, previste nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, hanno effetto:

a) dal 1° gennaio 1976 per gli atti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) dell'articolo 6 del predetto decreto;

b) dal 1° luglio 1976 per gli atti di cui alle lettere b) ed h) del detto articolo 6 e per gli atti di cui all'ultimo comma dello stesso articolo;

c) dal 1° gennaio 1977 per gli atti di cui alla lettera a) del medesimo articolo 6.

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.